



REGOLAMENTO CIA

**approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 28 novembre 2001 (del. n.159)
aggiornato al Consiglio Federale dell'11 giugno 2011**

TITOLO I

IL COMITATO ITALIANO ARBITRI

Art. 1 - Natura, Funzioni e Sede (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è un Organismo Federale di settore, di natura tecnica, della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ed ha lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, i MiniArbitri ed i componenti delle Strutture Tecniche del Settore, nonché di assolvere i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Federale della FIP, con autonomia organizzativa.
- [2] Il CIA ha sede presso la FIP.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2 Composizione (del. n.292 C.F. 15-16/05/09)

- [1] Il Comitato Italiano Arbitri è composto da:
- Il Presidente
 - Il Vice Presidente
 - Il Consiglio Direttivo
 - La Commissione Tecnica
 - La Consulta Nazionale

Art. 3 Il Presidente (del. n.292 C.F. 15-16/05/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Il Presidente, è eletto dalla Assemblea dei delegati Tesserati CIA secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento per l'elezione dei delegati dei tesserati CIA e nel

Regolamento per l'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio Direttivo del CIA. Il Presidente, oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio, della Commissione Tecnica e della Consulta Nazionale. Può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio esperti e tecnici in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- dà esecuzione a tutti i provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo del CIA;
- vigila sul buon operato di tutti i Settori del CIA;
- propone al Consiglio Federale gli interventi economici a supporto delle iniziative del CIA;
- adotta, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, li sottopone a ratifica nella sua prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle decisioni adottate;
- relaziona il Consiglio Federale con cadenza almeno trimestrale circa l'andamento del CIA di cui è direttamente responsabile;
- al termine di qualsiasi gara, anche in presenza dell'Osservatore, potrà accedere allo spogliatoio Arbitri ed ufficiali di campo;
- sentito il Consiglio Direttivo del CIA, può sospendere un tesserato da ogni attività federale, per un periodo massimo di quindici giorni, sia per motivi tecnici certificati dall'Istruttore Tecnico sia per motivi comportamentali nell'ambito dell'attività arbitrale.

[2] In caso di sua assenza o temporaneo impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

Art. 4 Il Vice Presidente (del. n.104 C.F. 26/09/09)

[1] Il Vice Presidente eletto secondo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento, svolge:

- funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente;
- funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 5 Il Consiglio Direttivo del CIA (del. n.292 C.F. 15-16/05/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 4 Consiglieri dei quali 2 eletti dalla Assemblea dei delegati dei tesserati CIA secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento per l'elezione dei delegati dei tesserati CIA e 2 nominati dal Consiglio Federale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionali CIA, senza diritto di voto. Nella prima riunione utile successiva alle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, l'Istruttore Tecnico e i Rappresentanti di altri Organi Federali e associazioni riconosciute dalla FIP.

[2] Il Consiglio Direttivo oltre alle problematiche di indirizzo è competente a:

- a) Assumere tutte le iniziative che ritiene necessarie od utili per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

- b) Dettare le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate.
 - c) Curare il reclutamento e l'inquadramento degli Arbitri, degli Ufficiali di Campo, degli Osservatori, degli Istruttori e dei MiniArbitri, nonché disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico.
 - d) Promuovere le iniziative ritenute utili per il miglioramento ed il potenziamento della Categoria.
 - e) Proporre al Consiglio Federale, annualmente, la nomina degli Arbitri e degli Ufficiali di Campo Benemeriti.
 - f) Deliberare le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività.
 - g) Deliberare, le promozioni e retrocessioni degli Arbitri.
 - h) Proporre al Presidente Federale i nominativi degli Arbitri da ammettere agli esami per la nomina ad Arbitri Internazionali.
 - i) Stilare annualmente la lista degli Osservatori.
 - j) Determinare gli indirizzi programmatici per ciascuno dei cinque settori di cui al seguente art.8.
- [3] Il Consiglio Direttivo del CIA deve essere convocato almeno 6 volte in un anno sportivo su iniziativa del Presidente del CIA il quale fissa la sede e la data della riunione e predispone l'ordine del giorno.
- [4] Il Consiglio Direttivo del CIA può essere convocato dal Presidente Federale ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo del CIA.
- [5] Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
- [6] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 bis Eleggibilità (del. n.292 C.F. 15-16/05/09)

- [1] Sono rispettivamente eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere eletto del Consiglio Direttivo CIA i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che, al momento della presentazione della candidatura, siano regolarmente tesserati quali Arbitri o Ufficiali di Campo nell'ambito della FIP e che abbiano una anzianità di tesseramento ad uno dei suddetti titoli di almeno quindici stagioni sportive precedenti quella di presentazione della candidatura.
- [2] Ove sia accertata nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

Art. 5 ter Ineleggibilità (del. n.292 C.F. 15-16/05/09)

- [1] Non sono rispettivamente eleggibili alle cariche di Presidente e Consigliere eletto del Consiglio Direttivo del CIA i tesserati:
- a) cittadini stranieri;
 - b) cittadini italiani minorenni alla data della celebrazione dell'Assemblea;

- c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- f) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.I.P.;
- g) che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P., il C.O.N.I., le FF.SS.NN. e le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- [2] Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art.444 e ss. del c.p.p. è equiparata a condanna.
- [3] Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.

Art. 5 quater Incompatibilità (del. n.292 C.F. 15-16/05/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La carica di Presidente e Consigliere eletto del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e di nomina centrale o territoriale nell'ambito della F.I.P. o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla F.I.P.
- [2] La carica di Presidente e Consigliere eletto del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro, Ufficiale di Campo, osservatore ed istruttore. In caso di elezione a Presidente di un Arbitro in attività, verrà posto Fuori Quadro e non potrà più al termine del mandato, o in caso di anticipata cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, riprendere la funzione di Arbitro in attività.
- [3] E' incompatibile con la carica di Presidente, Vicepresidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con il CIA
- [4] Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- [5] Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente Federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.

Art. 6 Durata in carica e doveri (del. n.292 C.F. 15-16/05/09)

- [1] Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri del Consiglio Direttivo del CIA durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili e rinominabili per un ulteriore quadriennio.
- [2] Le dimissioni o l'impedimento definitivo del solo Presidente o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente CIA, o in caso di impedimento il Vicepresidente deve provvedere entro 30 giorni a convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche elettive. Qualora il Presidente CIA non provveda a convocare l'Assemblea entro il termine stabilito verrà immediatamente surrogato dal Presidente Federale. Il Consiglio Federale provvederà nella prima riunione utile alla nomina dei membri di competenza consiliare. I Consiglieri così eletti e nominati resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico. In tutti gli altri casi di dimissioni non si verifica decadenza del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
- [3] L'impedimento definitivo dei membri eletti del Consiglio Direttivo non comporta decadenza del Consiglio. In tale caso subentrano i primi dei non eletti. In mancanza di soggetti aventi titolo per subentrare, e qualora il numero dei Consiglieri da sostituire sia pari o superiore alla metà più uno dei Consiglieri, decadrà il Consiglio Direttivo con le conseguenze di cui al precedente comma 2).
- [4] L'impedimento definitivo dei membri nominati dal Consiglio Federale non comporta decadenza del Consiglio Direttivo. In tale caso il Consiglio Federale provvederà a nominare nuovi membri.

Art.6 bis Vigilanza e Controllo- Gestione Commissariale (del. n.292 C.F. 15-16/05/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Il Consiglio Direttivo del CIA, anche per mezzo del Presidente è tenuto a segnalare al Consiglio Federale la presenza di atti, fatti o comportamenti dei membri del Consiglio Direttivo che siano contrari allo Statuto e ai Regolamenti Federali, che abbiano connotazione antisportiva, che possano costituire posizione di conflitto di interesse, che possano nuocere alla categoria arbitrale, ai tesserati, agli affiliati, alla FIP e ai suoi Organi.
- [2] In ogni caso il Consiglio Federale, nel rispetto della autonomia tecnico-decisionale del Consiglio Direttivo del CIA, vigila sull'operato del Consiglio Direttivo del CIA e può, in presenza di atti, fatti o comportamenti del tenore di quelli sopra indicati, ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo del CIA disattenda delibere o indirizzi impartiti dal Consiglio Federale o dal Presidente Federale intervenire sul Consiglio Direttivo del CIA disponendo con delibera, la immediata rimozione, entro un termine assegnato, della situazione di illegittimità. In caso di mancato rispetto dei contenuti della delibera, o, nei casi in cui non è possibile intervenire preventivamente il Consiglio Federale può deliberare la gestione commissariale del CIA, con provvedimento che comporta la automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, la nomina di un Commissario con le funzioni del Consiglio Direttivo del CIA e con il compito di compiere gli atti necessari al rinnovo del Consiglio stesso.

TITOLO III

ATTIVITA' CENTRALE

Art. 7 L' Istruttore Tecnico (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'Istruttore Tecnico, incaricato dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, ha funzioni di consulenza, nell'ambito del settore arbitrale, in attuazione degli specifici indirizzi programmatici fissatigli dal Consiglio Direttivo del CIA e di quanto disciplinato dal presente regolamento.
- [2] In particolare ha la funzione di istruire ed aggiornare, costantemente, gli Arbitri, gli Osservatori, nonché gli Istruttori Arbitri e gli Istruttori Udc, al fine di migliorarne il livello professionale ed assicurare omogeneità della qualità delle loro prestazioni professionali.
- [3] Deve divulgare le direttive FIBA e distribuire il materiale didattico.
- [4] Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati altri Istruttori Tecnici, con le modalità di cui al primo comma. Nella proposta di incarico, il Consiglio Direttivo del CIA fisserà la ripartizione e la definizione dei rispettivi ambiti di competenza ed intervento.

Art. 8 Settori Tecnici

- [1] Per il perseguimento delle funzioni e finalità del CIA, in ragione della peculiarità delle categorie professionali dei tesserati, per assicurarne la migliore funzionalità, sono articolati cinque Settori Tecnici:
 - a) Settore Arbitri;
 - b) Settore Osservatori;
 - c) Settore Ufficiali di Campo;
 - d) Settore MiniArbitri e Miniufficiali di Campo;
 - e) Settore Istruttori

Art. 9 Responsabili di Settore

- [1] I suddetti Settori sono retti da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo del CIA.
- [2] Il suddetto Responsabile, nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Direttivo del CIA, assicura una funzione di coordinamento, coadiuvando l'azione, centrale e periferica, di reclutamento, formazione ed aggiornamento dei tesserati dei diversi settori di competenza.
- [3] Ove particolari esigenze di funzionalità o l'attuazione di iniziative e di programmi speciali ne suggeriscano l'opportunità, i Responsabili possono proporre al Consiglio Direttivo del CIA la nomina, nell'ambito dei settori, di Collaboratori.

Art.10 Commissione Tecnica (del. n.3 C.P. 22/01/03 - del. n.292 C.F. 15-16/05/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La Commissione è composta dagli Istruttori Tecnici, dal responsabile del Settore MiniArbitri o da uno dei suoi Collaboratori, da un rappresentante nominato dal CNA, da un rappresentante tecnico

del Settore Squadre Nazionali Maschile e da un rappresentante tecnico del Settore Squadre Nazionali Femminile.

- [2] Ha il compito di assicurare il necessario equilibrio, convergenza e collegamento dei settori stessi nell'organico proseguimento degli obiettivi istituzionali.
- [3] Ha inoltre il compito di risolvere ed interpretare tutti i problemi tecnici che possono presentarsi, nonché di invitare ai lavori della stessa, una persona di accertata competenza nell'ambito del Settore Arbitrale.
- [4] Le decisioni della Commissione Tecnica devono essere approvate dal Consiglio Direttivo del CIA prima di entrare in vigore.
- [5] La Commissione è presieduta dal Presidente del CIA.

Art. 11 Consulta Nazionale (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La Consulta Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo del CIA e dai Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri. Elegge il proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo del CIA con funzioni di collegamento tra la periferia ed il C.D.
- [2] Ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche di carattere generale, oppure specificamente territoriale e comunque finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.
- [3] E' presieduta e convocata dal Presidente del CIA o, per delega, dal Vice Presidente.
- [4] Si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 12 Durata degli incarichi

- [1] La carica dei responsabili delle strutture organizzative e rappresentative centrali è di due annate sportive e può essere rinnovata.

TITOLO IV
L'ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 13 Attività Arbitrale

- [1] L'Attività arbitrale periferica è assicurata ed articolata attraverso i seguenti organismi:
- Commissione Regionale Arbitri;
 - Commissione Provinciale Arbitri;

Art. 14 Commissione Regionale Arbitri (del. n.337 C.F. 14/06/09 – del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La Commissione Regionale Arbitri, composta da un Presidente e da due membri, è nominata dal Consiglio Direttivo del CIA, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.
- [2] Il Presidente e i due membri devono essere stati o essere tesserati CIA. Non possono essere nominati componenti della Commissione, coloro che rivestono le qualifiche di Arbitro o Ufficiale di Campo Amatoriale.
- [3] La Commissione Regionale Arbitri deve, all'inizio dell'anno sportivo, presentare un programma al CIA per la relativa ratifica, avendolo preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.
- [4] La Commissione Regionale ha potere di coordinamento e controllo sulle Commissioni Provinciali Arbitri e deve essere portata a conoscenza dei loro programmi nei tempi da essa stabiliti.
- [5] Ha, altresì, il compito di controllare tecnicamente gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo ed i MiniArbitri in tutti i Campionati Regionali e Provinciali, avvalendosi degli Osservatori incaricati all'uopo e del supporto degli Istruttori Regionali Arbitri, Ufficiali di Campo e MiniArbitri. Al termine dell'anno sportivo, sulla base dei giudizi degli Osservatori ed in accordo con il parere tecnico degli Istruttori Regionali indicherà Arbitri ed ufficiali di campo idonei per il passaggio alla serie superiore.
- [6] Detta Commissione deve altresì:
- collaborare con il CIA per quanto richiesto;
 - Nominare, per le regioni con più di un Istruttore regionale, l'Istruttore di riferimento che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale.
 - curare particolarmente in accordo con il Comitato Regionale FIP il reclutamento, mantenimento ed il miglioramento tecnico di Arbitri, Ufficiali di Campo, MiniArbitri e Miniufficiali di Campo;
 - proporre Arbitri ed Ufficiali di Campo da nominare Benemeriti;
 - designare Arbitri ed Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su delega del CIA;
 - segnalare atti e/o comportamenti contrari a norme e regolamenti federali di tesserati CIA al Consiglio Direttivo del CIA che, nei casi di particolare gravità trasmetterà gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 15 La Commissione Provinciale Arbitri (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La Commissione Provinciale Arbitri è composta da un Presidente e da due membri. E' proposta dal competente Organo Territoriale FIP, d'intesa con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP e con la Commissione Regionale CIA. La proposta viene trasmessa al Consiglio Direttivo del CIA per la ratifica della nomina.
- [2] Il Presidente e i due membri devono essere stati o essere tesserati CIA.
- [3] La Commissione Provinciale ha il compito di attuare i programmi predisposti dalla Commissione Regionale con particolare riferimento al reclutamento, mantenimento ed al miglioramento tecnico degli Arbitri, Ufficiali di Campo, MiniArbitri e Miniufficiali di Campo.
- [4] Ha, altresì, il compito di indire riunioni organizzative e tecniche d'intesa con gli Istruttori Provinciali Arbitri, Ufficiali di Campo e MiniArbitri, alle quali è obbligatoria la presenza di tutti i tesserati CIA in attività.
- [5] Al termine di ogni annata sportiva, la Commissione Provinciale, avvalendosi degli Osservatori Provinciali e sulla base degli elementi forniti dagli Istruttori Provinciali, propone alla Commissione Regionale i nominativi degli Arbitri Provinciali ritenuti idonei per l'inserimento nelle liste degli Arbitri a disposizione dei Campionati regionali e degli ufficiali di campo idonei al passaggio alla serie superiore.
- [6] Qualsiasi iniziativa della Commissione Provinciale deve essere portata a conoscenza del Presidente della Commissione Regionale.
- [7] Le cariche della Commissione Provinciale non possono essere cumulate con quelle della Commissione Regionale.

Art. 16 Durata del mandato (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La durata del mandato delle Commissioni Regionali e Provinciali è di un quadriennio olimpico.
- [2] Il Consiglio Direttivo del CIA può, ove ritenga che le Commissioni Regionali e Provinciali non operino in conformità alle linee di indirizzo e di programma fissate o su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, revocare il mandato e nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a 60 giorni, entro i quali si deve procedere alle nuove nomine come riportato dagli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

TITOLO V

I TESSERATI IN ATTIVITA'

CAPO I

Qualifiche dei tesserati in attività

Norme generali

Art.17 Qualifiche (del. n.231 C.F. 12-13.12.03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] I tesserati del CIA, in attività, sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- Arbitri;
- Ufficiali di Campo;
- MiniArbitri e Miniufficiali di campo;

[2] I tesserati del CIA, in attività, soggetti ad incarico, sono:

- Istruttori;
- Osservatori;

Art. 18 Conferimento delle qualifiche ed incarichi (del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] Le qualifiche e gli incarichi di cui al precedente articolo vengono conferite dal Consiglio Direttivo del CIA, che provvede annualmente al tesseramento.

Art. 19 Requisiti (del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] I tesserati debbono essere cittadini Italiani o comunitari residenti in Italia.

[2] Possono essere ammessi alla qualifica di tesserati del CIA nel rispetto delle modalità previste dall'art.159 R.O., i cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia. In ragione della peculiarità del loro ruolo, i tesserati CIA devono risultare di ineccepibile condotta morale e civile ed essere in possesso di tali requisiti sia all'atto del tesseramento che per tutta la durata dello stesso. I tesserati hanno inoltre l'obbligo di segnalare con immediatezza al CIA ogni intervenuta circostanza modificativa.

CAPO II

Arbitri ed Ufficiali di Campo

Art. 20 Classificazione degli Arbitri (del. n.280 C.F. 4-5/04/08 – del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:
- Arbitri Internazionali;
 - Arbitri Nazionali;
 - Arbitri Regionali;
 - Arbitri Amatoriali utilizzabili per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.
- [2] Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito per effetto delle promozioni conseguite, sono distinti nelle seguenti categorie:
- 1° categoria: Arbitri di Campionati professionistici suddivisi in gruppi fascia Serie A e fascia Legadue a seconda delle Leghe, riconosciute dalla FIP.
- 2° " Arbitri di Serie A Nazionale ed A/1 F;
- 3° " Arbitri di Serie B Nazionale ed A/2 F;
- 4° " Arbitri di Serie C Nazionale e B/F - seconda fase
- 5° " Arbitri di Serie C regionale e B/F - prima fase
- 6° " Arbitri a disposizione per Campionati Regionali e Provinciali.
- [3] Nel corso di una stagione sportiva la Commissione designazione dei campionati professionistici, salvo gravi e giustificati motivi, deve designare ciascun Arbitro di categoria per un minimo di 18 gare di stagione regolare al fine di garantire a ciascun tesserato una adeguata istruzione e formazione tecnica.

Art. 21 Reclutamento Arbitri (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La qualifica di Arbitro si consegue previo superamento di appositi corsi.
- [2] Possono partecipare ai corsi per Arbitri Regionali i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che abbiano un'età compresa tra i 18 anni di età (compiuti) ed i 36 (compiuti).
- [3] I MiniArbitri, che abbiano compiuto i 18 anni di età, sono ammessi nella categoria degli Arbitri Regionali (6° categoria).

Art. 22 Avanzamenti: condizioni (del. n.104 C.F. 26.09.09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

ABROGATO

Art.23 Classificazione degli Ufficiali di Campo (del. n.318 C.F. 16-17/04/03 - del. n.280 C.F. 4-5/4/08)

- [1] Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA gli Ufficiali di Campo in attività sono classificati in:
- Ufficiali di Campo Nazionali;
 - Ufficiali di Campo Regionali;
 - Ufficiali di Campo Amatoriali.
- [2] Gli Ufficiali di Campo Nazionali saranno utilizzati nei Campionati professionistici e nei Campionati di serie A Naz., B/Naz., A1/F e A2/F.
- [3] Gli Ufficiali di Campo Regionali saranno utilizzati nei Campionati di serie C/Naz., C Reg./M, B/F e Campionati regionali.
- [4] Gli Ufficiali di Campo Amatoriali saranno utilizzati per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.

Art. 24 Reclutamento Degli Ufficiali di Campo

- [1] La qualifica di Ufficiale di Campo si consegue all'esito del superamento di appositi corsi cui possono partecipare i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Art. 25 Decadenza dalla qualifica di Arbitro ed Ufficiale di Campo (delibera n.104 C.F. 26/09/2009 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
- A) - dimissioni;
 - B) - mancato rinnovo del tesseramento per un anno, ad eccezione di coloro per cui il Consiglio Direttivo del CIA riterrà valido il motivo addotto;
 - C) - per effetto di quanto disposto dall'art.99 o per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.100;
 - D) - nell'ipotesi disciplinata dall'art.28.

Art. 26 Arbitri Internazionali (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri Internazionali sono nominati dalla FIBA secondo le modalità da questa stabilite.
- [2] E' condizione essenziale, affinché possa essere proposta, che il candidato ad Arbitro Internazionale, abbia diretto partite delle serie professionistiche ed abbia dimostrato affidabilità dal punto di vista tecnico e comportamentale.
- [3] Gli Arbitri Internazionali hanno anche il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.

Art. 26 bis Arbitri Internazionali provenienti da Federazioni estere (delibera n.104 C.F. 26/09/2009)

- [1] Gli Arbitri internazionali provenienti da Federazioni estere che richiedano di essere inquadrati nelle Liste nazionali degli Arbitri italiani dovranno sostenere una prova attitudinale che sarà decisa dal Consiglio Direttivo del CIA, sentito l'Istruttore Tecnico. A seguito dell'esito della prova, verranno inseriti nell'ambito operativo di competenza di cui all'art. 20 del presente Regolamento, stabilito dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 27 Tesseramento in altre categorie (delibera n.160 C.F. 27/10/2007)

- [1] Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo in attività perdono la loro qualifica in caso di tesseramento come allenatori, atleti e dirigenti di società. Qualora vengano eletti a qualsiasi carica federale, centrale o periferica la loro qualifica rimane momentaneamente sospesa per la durata del mandato.
- [2] Esclusivamente gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo Regionali possono rimanere tesserati anche come atleti, con l'obbligo di non dirigere gare di Campionato nel quale partecipa la società di appartenenza.
- [3] Tale possibilità decade quando l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.

Art. 28 Aspettativa (delibera n.310 C.F. 16e17/12/2009 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Il tesserato CIA che, per giustificati motivi (maternità, professionali, di salute o di famiglia), non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ai trenta giorni, deve presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa per l'eventuale concessione.
Detto periodo non può in ogni caso superare la durata di dodici mesi altrimenti il tesserato verrà automaticamente retrocesso nella categoria inferiore.
- [2] Il tesserato non può chiedere la concessione di un nuovo periodo di aspettativa se non è trascorso almeno un anno dalla scadenza dell'eventuale precedente aspettativa già goduta, pena, anche in questo caso, l'automatica retrocessione nella categoria inferiore.
- [3] Il tesserato può richiedere, per gli stessi giustificati e documentati motivi, il prolungamento del periodo di aspettativa, fermo restando il limite complessivo di mesi 12 di inattività.
- [4] Il tesserato collocato in aspettativa, che, al rientro, non abbia effettuato, entro l'anno sportivo, almeno una gara del proprio massimo Campionato di appartenenza, dovrà essere retrocesso, per il successivo anno sportivo, al Campionato inferiore.
- [5] Il Consiglio Direttivo del CIA può, derogare dalle prescrizioni del presente articolo per casi particolari adeguatamente documentati e motivati.
- [6] Le retrocessioni nella categoria inferiore sono, ovviamente, vincolate al rispetto dei limiti di età di cui agli art. 31 e 32.

Art. 29 Limite di età (delibera n.160 C.F. 27/10/2007 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri e gli UFFICIALI DI CAMPO che abbiano compiuto il 50° anno di età cessano di operare nei rispettivi Campionati. Gli stessi possono essere impiegati nei Campionati Regionali sempre che

risultino in regola con la documentazione sanitaria prevista sino al raggiungimento del 60° anno di età.

- [2] Gli Arbitri di 1° categoria, al raggiungimento del 50° anno di età, per poter proseguire nell'attività dovranno posizionarsi nel primo quinto della graduatoria finale (frazione decimale arrotondata alla unità superiore) compresi play off e play out e dovranno sostenere e superare i test atletici secondo le modalità previste dal presente regolamento. Tale deroga, ove ne sussistano i presupposti, sarà concessa sino al raggiungimento del 55° anno di età.
- [3] Gli ufficiali di campo nazionali che hanno raggiunto il 50° anno di età cessano di operare nei Campionati nazionali. Gli stessi, se in regola con il tesseramento, possono essere impiegati nei Campionati regionali, fino al raggiungimento del 60° anno di età.

Art. 30 Doveri degli Arbitri Ed Ufficiali di Campo (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri hanno l'obbligo di:
 - A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;
 - B) sottoporsi a regolare visita medica specifica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo;
 - C) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici saranno tre ogni stagione sportiva (pre-Campionato, metà stagione e prima della stesura delle liste play off). Chi non supererà un test, potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva prevista nella stagione in corso, e sarà escluso dalle designazioni. In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro manterrà comunque l'obbligo di superare, in un anno sportivo, almeno uno dei primi due in programma (pre Campionato o metà stagione) e mettersi a disposizione dei designatori. In caso contrario, al termine dell'anno sportivo, sarà posto nella lista Fuori Quadro. Chi non supererà due test consecutivi (sessione ordinaria e/o di recupero) sarà escluso automaticamente dalle liste e posizionato fuori quadro. Fanno eccezione i casi in cui esistono gravi e documentati motivi, comunicati al Presidente del CIA e da esso autorizzati.
 - D) accettare designazioni di qualsiasi Campionato di ordine e grado degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali;
 - E) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale e Provinciale.
- [2] Gli Ufficiali di Campo hanno gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione delle lettere B) e C).
- [3] L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni comporta la trasmissione degli atti al Consiglio Direttivo del CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà alla Commissione Giudicante Nazionale.
- [4] L'inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere A) B) e C) comporta l'esclusione dalle liste nazionali.
- [5] La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui alla lettera B), comporta l'immediata sospensione dall'attività.

Art.31 Retrocessione nell'ambito della 1° categoria (del. n.318 C.F. 16-17/04/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'Arbitro di 1° categoria - fascia serie A, retrocesso al termine dell'anno sportivo sarà inserito nella lista degli Arbitri di 1° categoria - fascia Legadue, se di età non superiore a 40 anni compiuti, in caso contrario sarà posto "Fuori Quadro".
- [2] L'Arbitro di 1° Categoria - fascia Legadue, retrocesso al termine dell'anno sportivo, sarà inserito nella lista degli Arbitri di 2° Categoria se di età non superiore a 36 anni compiuti, in caso contrario sarà posto "Fuori Quadro".
- [3] Tutti gli Arbitri retrocessi dalla lista di 1° categoria, su loro richiesta, saranno inseriti nelle liste degli Arbitri Regionali di 6° categoria.
- [4] L'Ufficiale di Campo Nazionale retrocesso al termine dell'anno sportivo sarà posto nella categoria regionale, a disposizione dei Campionati regionali.

Art. 32 Retrocessione dalla 2°, 3° 4° categoria (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'Arbitro retrocesso al termine dell'Anno Sportivo dalla 2°, dalla 3° o dalla 4° categoria sarà ammesso alla categoria inferiore, rispettivamente, se di età non superiore ai 36 anni compiuti, se retrocesso dalla 2° alla 3° categoria; di 34 anni compiuti se retrocesso dalla 3° alla 4° categoria; di 30 anni compiuti se retrocesso dalla 4° alla 5° categoria.
- [2] L'Arbitro retrocesso che abbia superato detti limiti di età sarà posto "Fuori Quadro" oppure, su sua richiesta, sarà inserito nelle liste degli Arbitri Regionali di 6° categoria.

Art.33 Periodo massimo di permanenza nelle diverse categorie (del. n.181 C.F. 22/02/03 – del. n.318 C.F. 16-17/04/03 - del. n.231 C.F. 12-13/12/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Per la permanenza in una delle categorie dilettantistiche, sarà necessario, dopo sette anni anche non consecutivi di appartenenza alla stessa categoria, essere stati inseriti nella lista Play Off nell'ultima stagione sportiva. In caso contrario, l'Arbitro sarà posto Fuori Quadro.

Art.34 Età massima per la promozione (del. n.318 C.F. 16-17/04/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri dopo il compimento del 40° anno di età non possono essere promossi in 1° categoria - fascia serie A.
Gli Arbitri dopo il compimento del 38° anno di età non possono essere promossi in 1° categoria - fascia Legadue.
- [2] Gli Arbitri dopo il compimento del 36°, 34° e 30° anno non possono conseguire la promozione, rispettivamente, alla 2°, 3° e 4° categoria.
- [3] L'Ufficiale di Campo, dopo il compimento del 40° anno di età, non può essere promosso alla lista nazionale.

Art. 35 Nuova promozione (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri retrocessi in categorie inferiori non potranno, l'anno successivo, essere nuovamente promossi.

Art.36 Concetto di età (del. n.231 C.F. 12-13/12/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Ai fini dell'applicazione delle norme per la rilevazione dell'età degli Arbitri ed Ufficiali di Campo, si fa riferimento a quella compiuta alla data del 30 Giugno di ciascun anno di riferimento.
- [2] I requisiti ed i limiti prescritti dagli art. 21 e 34 del presente regolamento possono essere derogati nei confronti di ex atleti di interesse nazionale, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo del CIA ovvero per casi particolari riconosciuti validi.

CAPO III

GLI OSSERVATORI

Art. 37 La categoria (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La categoria degli Osservatori è composta da soggetti incaricati dal CIA per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impegnati nei Campionati Federali.

Art. 38 Classificazione

- [1] Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA, gli Osservatori, in relazione all'ambito operativo di competenza, sono classificati in:
 - Osservatori Nazionali;
 - Osservatori Regionali.
- [2] Gli Osservatori Nazionali potranno essere utilizzati anche a livello periferico.

Art. 39 Lista Unica Nazionale (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Osservatori fanno parte di un'unica lista. All'inizio di ogni anno sportivo, il Consiglio Direttivo CIA stilerà la lista unica nazionale. Al compimento del 70° anno di età saranno esclusi dalle liste nazionali e potranno, su loro richiesta, fare attività a carattere regionale.
- [2] La designazione degli Osservatori Nazionali è di competenza del Responsabile del Settore Osservatori che potrà delegare, in accordo con il Presidente del CIA e del Consiglio Direttivo, l'incarico a persone ritenute idonee a tale scopo.

Art. 40 Osservatori Nazionali - Titoli e requisiti d'ammissione (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'inserimento nella lista degli Osservatori Nazionali è subordinato al superamento di specifico corso di abilitazione, organizzato dal CIA e al quale sono ammessi a partecipare:
 - a) gli Arbitri di 1° e 2° categoria che ne facciano esplicita richiesta, come appartenenti alla categoria dei Fuori Quadro;

b) Gli Osservatori Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali Arbitri, su specifica richiesta numerica del CIA che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.

Art. 41 Osservatori Regionali - Titoli e requisiti d'ammissione (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'inserimento nella lista di Osservatore Regionale è subordinato al superamento di specifico corso di abilitazione organizzato dalle Commissioni Regionali CIA, ed alla autorizzazione e nomina da parte del Consiglio Direttivo del CIA.
- [2] Possono essere ammessi ai corsi di abilitazione gli ex Arbitri che, dopo aver svolto almeno 5 anni di attività siano stati inseriti nella categoria di Fuori Quadro.
- [3] Il Consiglio Direttivo del CIA definisce metodologie e programmi dei corsi e mette a disposizione qualificati Istruttori.

Art. 42 Supervisor degli Osservatori (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Osservatori nazionali, nel corso dell'anno sportivo, sono valutati da Supervisor nominati dal CIA, sia nel corso delle specifiche gare di Campionato sia in altre gare se nominati, sia in sede di specifici raduni per i quali il CIA stabilisce modalità, programmi ed Istruttori.

Art.43 Programmazione attività (del. n.294 C.F. 14/02/04 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Il Responsabile dei Settori Tecnici, previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, promuove lo sviluppo tecnico della categoria, organizza corsi e raduni dei tesserati, controlla l'operato degli Osservatori Nazionali e propone le selezioni degli Osservatori nazionali.
- [2] Al termine di ogni anno sportivo il Responsabile presenta al Consiglio Direttivo del CIA apposita relazione tecnica e le proposte di inserimento e/o esclusione dalle liste degli Osservatori Nazionali.
- [3] Nel caso in cui l'Osservatore Nazionale non svolga, per due anni consecutivi, l'attività a livello nazionale, lo stesso verrà escluso dalle liste nazionali e immesso in quelle regionali, dalle quali potrà essere riproposto dopo due anni di attività per il passaggio ai Campionati superiori.
- [4] La proposta di esclusione dalle liste nazionali deve essere completata dalla indicazione della possibilità od opportunità di utilizzazione del tesserato a livello periferico.
- [5] Nei confronti degli Osservatori regionali, le attività di cui ai punti A) e C), rientrano nella competenza delle Commissioni Regionali Arbitri che, prima dell'inizio di ogni anno sportivo, dovranno, tempestivamente, inviare al CIA le liste degli Osservatori Regionali utilizzati.

Art. 44 Doveri (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Osservatori oltre che uniformare il loro comportamento ai criteri e principi disciplinati, per tutti i tesserati, dalle norme generali contenute nel titolo VI sono, in particolare, tenuti a:
 - A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, predisposti dal CIA;
 - B) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale e Provinciale;
 - C) accettare le gare per le quali sono stati designati.

- [2] Il Consiglio Direttivo del CIA, in caso di inosservanza alle sopraindicate prescrizioni e in assenza di un giustificato motivo nei casi di particolare gravità trasmette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.
- [3] L'inosservanza ingiustificata della prescrizione di cui alla lettera A) comporta la cancellazione del nominativo dalla lista.

Art. 45 Incompatibilità (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'Osservatore sarà rimosso dalla lista di appartenenza, nel caso di tesseramento come allenatore, atleta o dirigente di società.

CAPO IV

ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI

Art. 46 Istruttori (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori sono soggetti incaricati dal CIA preposti all'istruzione degli Arbitri.
In ragione dell'ambito di competenza gli Istruttori sono classificati in:
- Istruttori Tecnici;
 - Istruttori Regionali;
 - Istruttori Provinciali.

Art. 47 Istruttori Regionali (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori Regionali, uno o più per ciascuna Regione, sono incaricati dal Consiglio Direttivo del CIA su segnalazione delle Commissioni Regionali CIA d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP, sentito il parere vincolante dell'Istruttore Tecnico incaricato dal CIA. Ove presente più di un Istruttore regionale, sarà di riferimento per il CIA ed il settore tecnico del CIA, quello nominato dalla Commissione Regionale Arbitri in virtù dell'art. 14 del reg.CIA.

Art.48 Istruttori Provinciali (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori Provinciali, uno o più per ciascuna provincia, sono incaricati dal Consiglio Direttivo del CIA, su segnalazione delle Commissioni Provinciali CIA, d'intesa con le Commissioni Regionali CIA, i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP, sentito il parere dell'Istruttore Regionale CIA.

Art. 49 Requisiti (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] L'inserimento nelle liste degli Istruttori di entrambe le categorie è subordinato al positivo superamento di specifici corsi di preparazione e di abilitazione organizzati dal CIA.

Art. 50 Compiti degli Istruttori (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori Regionali e Provinciali, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dall'Istruttore Tecnico, nonché delle direttive organizzative dettate, rispettivamente, dalle Commissioni Regionali e Provinciali Arbitri, curano l'istruzione e l'aggiornamento dei tesserati del settore Arbitri.
- [2] Gli Istruttori Provinciali hanno, altresì, funzioni coadiutorie degli Istruttori Regionali.
- [3] Ove siano presenti più istruttori (Regionali o Provinciali), soltanto un istruttore per Regione o provincia riveste le funzioni di responsabile e titolare dell'incarico. Gli altri istruttori (Regionali e Provinciali) svolgono funzioni coadiutorie e collaborative.

Art. 51 Doveri degli Istruttori (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori hanno i seguenti obblighi:
- A) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali, fissati dal CIA;
 - B) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali e Provinciali.
- [2] Il Consiglio Direttivo del CIA, in caso di inosservanza alle sopraindicate prescrizioni e in assenza di un giustificato motivo nei casi di particolare gravità trasmette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.
- [3] L'inosservanza ingiustificata delle prescrizioni di cui alla lettera A) comporta la revoca dell'incarico.
- [4] In caso di necessità il CIA può utilizzare ove riterrà più opportuno il loro impiego.

Art. 52 Decadenza e revoca degli Istruttori

- [1] Gli Istruttori decadono per dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo CIA su proposta dell'Istruttore Tecnico (sentito il parere dell'Istruttore Regionale, se trattasi di revoca degli istruttori Provinciali), d'intesa con le Commissioni Regionali CIA e con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP.

CAPO V

GLI ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art.53 Istruttori (del. n.318 C.F. 16-17/04/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori sono soggetti incaricati dal CIA e preposti all'istruzione degli Ufficiali di Campo.

In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:

- Istruttori nazionali;
- Istruttori regionali;
- Istruttori provinciali.

Art. 54 Istruttore Nazionale (del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] L'Istruttore Nazionale è incaricato dal Consiglio Direttivo del CIA.

Qualora se ne ravveda la necessità il Consiglio Direttivo del CIA può incaricare ulteriori Istruttori Nazionali.

Art. 55 Istruttori Regionali (del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] Gli istruttori regionali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo 47, sentito il parere vincolante dell'Istruttore Nazionale UdC.

Art. 56 Istruttori Provinciali (del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] Gli istruttori provinciali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo 48, sentito il parere dell'Istruttore Regionale UdC.

Art. 57 Norme applicative - Rinvio

[1] Relativamente ai requisiti, compiti, doveri, decadenza, revoca, incompatibilità, si applicano al presente capo, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IV del presente Titolo (Istruttori degli Arbitri).

CAPO VI

MiniArbitri

Art. 58 La Categoria (del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] I MiniArbitri vengono inquadrati in un'unica categoria, ma sono suddivisi, ai fini del loro impiego nei Campionati Federali in:

- MiniArbitri compresi tra il 13° ed il 16° anno;
- Allievi Arbitri dal 16° al 18° anno di età.

[2] I MiniArbitri sono abilitati a dirigere le gare di Mini Basket e i Campionati Giovanili con esclusione del Campionato Under 19 M/F e Under 21 M. Possono dirigere gare di Eccellenza, purché designati in doppio obbligatoriamente in coppia con un Allievo Arbitro o con un Arbitro.

[3] Gli Allievi Arbitri sono abilitati a dirigere tutti i Campionati regionali, per la direzione di gara dei Campionati di Eccellenza o di Elite è obbligatoria la loro designazione in doppio arbitraggio. Per l'impiego nei Campionati Seniores è richiesto il parere obbligatorio scritto dell'Istruttore Regionale MiniArbitri.

- [4] I Mini Ufficiali di Campo possono essere designati solo per le gare regionali. In caso di designazione nei Campionati regionali senior deve essere richiesto il parere obbligatorio scritto dell'istruttore regionale UdC.

Art.59 Reclutamento MiniArbitri e Mini Ufficiali di Campo (del. n.231 C.F. 12-13/12/03)

- [1] La qualifica di MiniArbitro si ottiene previo superamento di appositi corsi.
- [2] Possono partecipare ai corsi i giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 13 ed i 16 anni per i MiniArbitri e dai 15 ai 17 anni per i Mini Ufficiali di Campo.

Art.60 Decadenza dalla qualifica di MiniArbitro e Mini Ufficiale di Campo (del. 231 C.F. 12-13/12/03)

- [1] I MiniArbitri ed i Mini Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
- a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per due anni;
 - c) per effetto di specifica sanzione art. 99;
 - d) al compimento del 18° anno di età.

Art.61 Tesseramento in altre categorie (del. n.231 C.F. 12-13/12/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] I MiniArbitri ed i Mini Ufficiali di Campo conservano il diritto di svolgere attività di atleta nei settori ai quali appartengono per età o qualifica.
- [2] I MiniArbitri se ritenuti idonei possono essere designati come Mini Ufficiali di Campo nei Campionati di loro pertinenza.
- [3] I Mini Ufficiali di Campo non possono svolgere attività di MiniArbitro.

Art.62 Doveri dei MiniArbitri e Mini Ufficiali di Campo (del. n.231 C.F. 12-13/12/03 – del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] I MiniArbitri ed i Mini Ufficiali di Campo hanno l'obbligo di:
- a) partecipare ai raduni Tecnici, nazionali o interregionali e regionali o provinciali predisposti dal CIA. I MiniArbitri devono sottoporsi a visita medica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo.
 - b) accettare le designazioni dei Campionati, tornei e di Mini Basket;
 - c) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CIA Nazionale, Regionale o Provinciale.
- [2] L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la segnalazione, da parte della Commissione Provinciale CIA competente, al Presidente della Commissione Regionale CIA che, in caso di ripetute inosservanze, può segnalare il MiniArbitro o il Mini Ufficiale di Campo, trasmettendo gli atti al Consiglio Direttivo del CIA che, in casi di particolare gravità, li trasmetterà alla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 63 Passaggio alla qualifica di Arbitro

- [1] Al compimento del 18° anno di età gli Allievi Arbitri saranno inseriti nella categoria degli Arbitri Regionali (6° Categoria).

CAPO VII

Istruttori dei MiniArbitri

Art. 64 Istruttori (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori MiniArbitri sono soggetti incaricati dal CIA preposti all'istruzione dei MiniArbitri.
- [2] Il Responsabile del Settore, invia le direttive agli Istruttori MiniArbitri, di concerto con il CIA e con la collaborazione dei coordinatori Tecnici nazionali.
- [3] In ragione dell'ambito di competenza gli Istruttori sono classificati in:
- Istruttori Regionali MiniArbitri;
 - Istruttori Provinciali MiniArbitri.

Non esiste incompatibilità tra la qualifica di Istruttore Arbitri ed Istruttore MiniArbitri.

Art.65 Istruttori Regionali MiniArbitri (del. n.294 C.F. 14/02/04 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori Regionali MiniArbitri, uno o più per ciascuna Regione, sono incaricati con le modalità dell'art. 47 sentito il parere vincolante del Responsabile di Settore.

Art. 66 Istruttori Provinciali MiniArbitri (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Istruttori Provinciali MiniArbitri, uno o più per ciascuna Provincia, sono incaricati con le modalità di cui all'art. 48, sentito il parere dell'istruttore regionale MiniArbitri.

Art. 67 Norme applicabili – Rinvio (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Relativamente ai requisiti, compiti, doveri, decadenza, revoca, incompatibilità si applicano al presente Capo, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IV del presente Titolo (Istruttori degli Arbitri), con l'indicazione del Responsabile del Settore quale riferimento in merito alle funzioni disciplinate dalle norme citate e attribuite nel Capo IV all'Istruttore Tecnico Arbitri.

CAPO VIII
TESSERAMENTO

Art. 68 Tessera Federale

- [1] Tutti i tesserati CIA devono essere in possesso della tessera federale di categoria, da richiedere nei termini e con le formalità previste, annualmente, alla Federazione.
- [2] Il mancato o ritardato tesseramento comporterà l'immediata sospensione da ogni attività ed, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica del tesserato, salvo la deroga di cui all'art. 25 lett. B).

Art. 69 - Sospensione temporanea (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La qualifica di Arbitro, Ufficiale di Campo, Osservatore e Istruttore, viene sospesa per la durata del mandato a seguito di elezione o nomina nel Consiglio Direttivo CIA.

TITOLO VI
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 70 Comportamento

[1] Tutti i tesserati devono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono.

Art. 71 Divisa

[1] Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare la divisa stabilita dal CIA.

Art. 72 Dichiarazioni

[1] Eventuali dichiarazioni ad organi di informazione devono essere, preventivamente, autorizzate dal CIA.

Il tesserato, comunque, sarà responsabile delle proprie dichiarazioni.

Art. 73 Doveri (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] E' obbligatorio, per i tesserati CIA, partecipare alle riunioni tecniche. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso.
- [2] Gli Arbitri devono altresì superare i test atletici obbligatori indetti durante la stagione sportiva, secondo le modalità stabilite, annualmente, dal CIA.
- [3] La mancata partecipazione, o il mancato superamento dei test (sessione ordinaria e/o di recupero), porterà all'esclusione dalle liste della categoria di appartenenza e all'inserimento nella categoria dei "Fuori Quadro" secondo quanto previsto all'art. 30 del regolamento CIA.
- [4] E' fatto obbligo, per un Arbitro, superare il test atletico, almeno una volta durante l'anno sportivo, indipendentemente dalle motivazioni della mancata partecipazione allo stesso. In difetto, l'Arbitro sarà posto nella categoria dei "Fuori Quadro". Chi non supererà due test consecutivi sarà escluso automaticamente dalle liste e posizionato Fuori Quadro.

In questo caso l'Arbitro, su sua richiesta, potrà essere inserito nelle liste degli Arbitri a disposizione per i Campionati Regionali di 6° categoria. Fanno eccezione i casi in cui esistono gravi e documentati motivi, comunicati al CIA e da esso autorizzati, e comunque, previsti da specifica normativa, annualmente emessa.

Per assicurare un dinamico adattamento delle norme del presente regolamento alle esigenze operative sopravvenienti, al fine di assicurare la migliore e tempestiva funzionalità organizzativa del Settore, il Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 5, può dettare, all'inizio di ogni anno sportivo, specifiche istruzioni operative per tutte le categorie di tesserati.

Le stesse, nei confronti dei destinatari, hanno valore prescrittivo. La loro eventuale inosservanza comporta gli effetti, anche sanzionatori, espressamente contemplati in dette disposizioni oltre che dai principi generali fissati dal presente regolamento la trasmissione degli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 74 Rapporti dei Osservatori (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Ogni Arbitro, ha diritto ad essere visionato dagli Osservatori e/o dagli Istruttori, in funzione di Osservatori, per le valutazioni tecniche di fine anno.
- [2] Il numero minimo di rapporti da redigere per ciascun Arbitro è indicato, all'inizio dell'anno sportivo, dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 75 Valutazioni (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Ogni Arbitro al termine del girone d'andata verrà messo a conoscenza dell'andamento delle sue prestazioni ed alla fine del Campionato avrà diritto a conoscere la propria posizione numerica in graduatoria.
- [2] Copia delle comunicazioni saranno inviate, a cura del CIA, ai Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri che le trasmetteranno alle Commissioni Provinciali CIA.
- [3] Le liste degli Arbitri nazionali del successivo anno sportivo, come previsto dall'art. 5 lettera g), saranno rese pubbliche attraverso un Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito del CIA, con il valore di vera e propria notifica.

Art. 76 Assicurazione e divisa di gioco

- [1] La FIP provvede alle necessarie forme assicurative idonee a tutelare gli Arbitri, Ufficiali di Campo, Osservatori, Istruttori e MiniArbitri per il caso di infortuni derivanti dall'effettiva ed ufficiale pratica dell'attività di competenza.
- [2] La FIP fornisce la divisa di gioco ed il materiale necessario ad Arbitri, Ufficiali di Campo e MiniArbitri per svolgere il loro compito.

Art. 77 Arrivo sul campo di gioco

- [1] I tesserati, salvo gravi motivi, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi.
Essi sono tenuti a presentarsi in campo entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 78 Invio referti e rapporti

- [1] Arbitri, Osservatori e MiniArbitri devono far pervenire ai competenti organi federali, nei termini stabiliti, i rapporti redatti per la gara.
- [2] E' responsabilità del 1° Arbitro l'invio del referto al competente organismo di omologazione.

Art. 79 Accettazioni

- [1] I tesserati hanno il dovere di accettare immediatamente le designazioni o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto.

Art. 80 Rifiuti

- [1] I tesserati devono essere sempre disponibili all'accettazione della designazione per la gara.
- [2] I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione.

Art. 81 ABROGATO (del. n.469 C.F. 11/06/11)

Art. 82 Direzione di incontri e tornei amichevoli, all'estero (del. n.104 C.F. 26/09/09)

- [1] Gli Arbitri, in caso di invito all'estero, per la direzione di incontri o Tornei amichevoli, devono richiedere ed ottenere il "nulla osta" da parte del CIA.
- [2] La mancata osservanza della presente disposizione comporta la trasmissione degli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 83 Deferimento (del. n.104 C.F. 26/09/09)

- [1] Oltre i casi espressamente previsti dal presente regolamento, la mancata osservanza, da parte dei tesserati, degli art. 72 - 73 - 77 - 78 - 79 - 80 può comportare la trasmissione degli atti alla Commissione Giudicante Nazionale e può, comunque, costituire elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 84 Direzione in coppia o terna (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Di norma alla direzione della gara deve essere designata una coppia di Arbitri o MiniArbitri salvo il caso in cui, per la situazione di organico o per il numero delle gare da dirigere ciò non risulti possibile; in tal caso può essere designato un singolo Arbitro.

Per i soli Campionati professionistici è previsto che la direzione della gara sia affidata a tre Arbitri.

TITOLO VII

VALUTAZIONI

Art. 85 Valutazioni (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri sono valutati con le modalità previste dal presente regolamento e seguendo i criteri di valutazioni stabiliti dal Consiglio Direttivo del CIA, resi noti all'inizio di ciascun anno sportivo.
- [2] I criteri di valutazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo del CIA, all'inizio dell'anno sportivo, e non possono, salvo casi eccezionali individuati dal Consiglio Direttivo del CIA ed approvati dal Consiglio Federale essere modificati fino al successivo anno sportivo.

Art.86 Reclami - Ricorsi (del. n.294 C.F. 14/02/04 – del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Non sono ammissibili reclami sulle valutazioni ricevute da Arbitri, Ufficiali di Campo, Osservatori e MiniArbitri - Mini Ufficiali di campo.
- [2] Nel caso di esclusione dalle liste di fine anno sportivo, di revoca, di retrocessione o di mancata promozione, solo nel caso in cui il tesserato ravvisi una errata compilazione della graduatoria derivante dalle valutazioni ricevute o per motivi disciplinari, in base a quanto stabilito dalle norme relative emanate dal CIA ad inizio di ciascun anno sportivo, può proporre, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale del CIA ai sensi dell'art. 75 del Regolamento CIA ultimo comma, ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale in prima istanza e alla Corte Federale in seconda istanza, accludendo la relativa tassa fissata dalla Federazione.

TITOLO VIII

DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA

PASSAGGI DI CATEGORIA – RIMBORSI

Art. 87 Designazioni per gare di Campionati regionali e provinciali (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo, di Campionati nazionali, sono tenuti a svolgere attività anche nei Campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità anche nei Campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.
- [2] Gli Arbitri impegnati in gare Nazionali di serie professionistica, A Naz., B Naz., C Naz. ed A Femminile non possono, in nessun caso, essere designati il giorno precedente a quello stabilito per la gara nazionale in cui sono impegnati.
- [3] L'Arbitro od Ufficiale di Campo che rifiuti, per più di 3 volte, nel corso del Campionato, le designazioni di cui al presente articolo verrà segnalato alla Commissione Giudicante Nazionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 88 Campionati regionali e provinciali

- [1] Per la gestione dei Campionati regionali e provinciali vengono utilizzati Arbitri ed Ufficiali di Campo a disposizione per tali Campionati.

Art. 89 Designazioni Arbitri per Incontri Internazionali

- [1] Negli incontri internazionali, riconosciuti dalla FIBA, per i quali vengano richiesti Arbitri Italiani, la designazione è di competenza del CIA.

Art. 90 Designazioni Ufficiali di Campo per Incontri Internazionali

- [1] Negli incontri internazionali riconosciuti dalla FIBA, le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA che può delegare il Presidente della Commissione Regionale CIA.

Art. 91 Designazione degli Arbitri per TORNEI – Competenza (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] La scelta degli Arbitri è di competenza del CIA per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alle Leghe Professionistiche e alle Leghe non Professionistiche Maschile e Femminile.

Art.92 Arbitri ed Ufficiali di Campo Nazionali (del. n.318 C.F. 16-17/04/03)

- [1] Gli Arbitri, al loro passaggio nella 4° categoria, e gli Ufficiali di Campo, al loro passaggio nella lista nazionale, diventano, automaticamente, Arbitri ed Ufficiali di Campo Nazionali.

Art. 93 Passaggio di Categoria (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Non è consentito il passaggio di categoria automatico tra le due categorie di Arbitri ed Ufficiali di Campo.
- [2] E' previsto il passaggio, dalla categoria dei MiniArbitri a quella degli Arbitri, al compimento del 18° anno di età secondo quanto previsto dall'art. 63 del presente Regolamento.

Art. 94 Riunioni (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Le Commissioni Provinciali Arbitri debbono organizzare riunioni periodiche obbligatorie con i tesserati del CIA (almeno 6 in un anno) e devono inviare alla competente Commissione Regionale il verbale sintetico della riunione con i nominativi dei presenti e degli assenti con le relative giustificazioni.

Art. 95 Tessera di Libero Ingresso (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri in attività hanno diritto, ogni anno, alla tessera di libero ingresso a tutti i campi di gioco; vi hanno, altresì, diritto gli Ufficiali di Campo e gli Allievi Arbitri e i MiniArbitri nei limiti delle disponibilità della FIP.
- [2] La tessera di libero ingresso può essere revocata o temporaneamente sospesa, solo su determinazione del Consiglio Direttivo del CIA, in presenza di comportamenti od atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari, come previsto dall'art. 73 commi 4° e 5°, indipendentemente dalla circostanza che dette infrazioni abbiano dato luogo alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicante Nazionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 96 Cambio di domicilio e residenza

- [1] In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, alla sezione designazione competente ed alla commissione regionale e provinciale.
- [2] In particolare, stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la tempestiva comunicazione della variazione di residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

Art. 97 Spese di trasferta

- [1] Le spese di trasferta degli Arbitri, Ufficiali di Campo, MiniArbitri, Osservatori ed Istruttori verranno rimborsate dalla FIP secondo le tariffe approvate dal Consiglio Federale.

TITOLO IX
MISURE DISCIPLINARI

Art.98 Sospensione cautelare (del. n.3 C.P. 22/01/03 – del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] In via cautelativa, il Presidente del CIA può sospendere un tesserato, quando questi abbia un giudizio instaurato avanti alla Commissione Giudicante Nazionale.
- [2] La stessa misura cautelare può essere adottata dalla Commissione Giudicante Nazionale, in attesa dell'esaurimento dell'iter procedurale.

Art. 99 Decadenza della qualifica

- [1] Il tesserato al quale venga inflitta dagli Organi di Giustizia Federale, una squalifica di un anno, o superiore, decadrà, automaticamente, dalla qualifica od incarico rivestito.

Art. 100 Esclusione dalle liste (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste o la revoca degli incarichi sarà automatica per tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 30 giorni se comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale o superiore ai 20 giorni se comminata dalla Corte Federale.

Art. 101 Ricorso (del. n.104 C.F. 26/09/09 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Il tesserato CIA, nei casi previsti dal presente regolamento, può proporre ricorso alla Corte Federale contro ogni decisione della Commissione Giudicante Nazionale.
- [2] Il ricorso, tuttavia non sospende l'esecuzione della eventuale sanzione inflitta.

TITOLO X

ARBITRI- UFFICIALI DI CAMPO - ISTRUTTORI

FINE ATTIVITA'

Art. 102 Conferimento di qualifiche onorifiche

- [1] Agli Arbitri, Ufficiali di Campo, ed Istruttori Nazionali, non più in attività possono essere conferite, dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, particolari qualifiche onorifiche, in presenza di specifiche peculiarità e motivi di particolare apprezzamento rinvenibili nell'assolvimento degli incarichi professionali, protratti nel tempo, nell'ambito dell'organizzazione della FIP, oltre i criteri ed i requisiti indicati dalle specifiche norme del presente titolo.
- [2] Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre la revoca della qualifica, se già conferita, in presenza di sopravvenuti od accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico o professionale, e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria.

Art. 103 Arbitri – Istruttori – Qualifiche (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri e gli Istruttori, non più operanti, sono classificati in:
- Arbitri d'Onore;
 - Arbitri Benemeriti d'Eccellenza;
 - Arbitri Benemeriti;
 - Arbitri Fuori Quadro;
 - Istruttori D'Onore.

Art. 104 Ufficiali di Campo - Qualifiche

- [1] Agli effetti del loro inquadramento nel CIA, gli Ufficiali di Campo, non più in attività, si distinguono in:
- Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;
 - Ufficiali di Campo Benemeriti;
 - Ufficiali di Campo Fuori Quadro.

Art. 105 Arbitri e Istruttori D'Onore

- [1] Può essere conferita la qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri Internazionali che abbiano svolto, con continuità, encomiabile attività per il miglioramento tecnico ed organizzativo della classe arbitrale, eccellendo in campo nazionale, ed avendo dato prova di dedizione e fede nella propria missione sportiva e che, in campo internazionale, abbiano diretto almeno due delle seguenti manifestazioni FIBA:
- a) Giochi Olimpici;

- b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti Maschili e/o Femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti Maschili e/o Femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura della FIBA.
- [2] Hanno diritto alla qualifica di Arbitro d'Onore i Presidenti del CIA che abbiano ricoperto per un quadriennio sportivo tale mandato.
- [3] Hanno diritto alla qualifica di Istruttore d'Onore gli Istruttori Nazionali che al termine del loro mandato abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni. In caso di necessità il CIA può utilizzarli ove lo ritenga necessario.
- [4] Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.

Art. 106 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Benemeriti D'Eccellenza (del. n.310 C.F. 16e17/12/09)

- [1] Può essere conferita la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno venti anni di anzianità, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- a) abbiano diretto per almeno otto anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati Arbitri internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri almeno per due quadrienni sportivi;
 - d) abbiano ricoperto la carica di Componente il Consiglio Direttivo almeno per un quadriennio sportivo;
 - e) abbiano ricoperto la carica di Istruttore Regionale per almeno otto anni;
 - f) già nominati "Benemeriti" continuino a ricoprire incarichi in ambito federale e abbiano maturato un'anzianità di tessera CIA non inferiore a 45 anni.
- Alla presente categoria di Arbitri è riconosciuta la tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
- [2] La qualifica di cui al presente articolo può essere conferita anche agli Ufficiali di Campo con almeno venti anni di anzianità di appartenenza alla categoria o di anzianità di tessera che abbiano rivestito le cariche di cui alle lettere c) e d), per il periodo ivi previsto.

Art. 107 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Benemeriti

- [1] Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo con almeno venti anni di anzianità di tessera, che abbiano continuativamente svolto attività nel settore, possono essere proposti per la nomina a Benemeriti.
- [2] Si considerano equiparati ad anni trascorsi in attività anche i periodi di assolvimento dei seguenti incarichi:
- a) Osservatore;
 - b) Istruttore Nazionale o Periferico;
 - c) Componente delle Commissioni Regionali o Provinciali Arbitri;

- d) Consigliere CIA;
 - e) Componente delle Commissioni Centrali del CIA;
 - f) Componente delle Commissioni Designazioni Centrali.
- [3] Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti potranno ottenere la tessera di libero ingresso compatibilmente con le esigenze prioritarie degli Arbitri in attività, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale, il quale valuterà se gli stessi prendono parte alla vita del proprio gruppo Arbitri Provinciali.

Art. 108 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Fuori Quadro (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l'anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore, Istruttore saranno inseriti nella categoria dei "Fuori Quadro".

Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni.

- [2] Al termine di tale periodo l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo "Fuori Quadro" che non abbia ottenuto uno dei suddetti incarichi decade automaticamente dalla qualifica.
- [3] Il periodo trascorso nel ruolo Fuori Quadro non viene computato ai fini dell'anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l'anzianità pregressa.

Art. 109 Incompatibilità all'attività arbitrale (del. n.469 C.F. 11/06/11)

- [1] Gli Arbitri d'Onore, Benemeriti d'Eccellenza, Benemeriti, Fuori Quadro e gli Ufficiali Benemeriti d'Eccellenza, Benemeriti e Fuori Quadro non possono svolgere alcuna attività a meno di un loro inserimento nelle liste degli Arbitri ed ufficiali di campo amatoriali.

Il loro impiego nell'attività Regionale deve essere esclusivamente di appoggio e sostegno ai nuovi Arbitri o nuovi ufficiali di campo.

TITOLO XI
NORME FINALI

Art. 110 "Prorogatio"

- [1] Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con la fine della carica dell'Organo del CIA.
- [2] Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del Comitato e dei suoi organismi centrali e periferici le funzioni e competenze proprie dei suddetti incarichi sono prorogate fino al momento in cui il Consiglio Direttivo del CIA sarà nominato e non adottati nuovi provvedimenti di conferma di incarico.

Art. 111 Rinvio alle norme Federali

- [1] Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Federale ed ai Regolamenti federali della FIP.

TITOLO XII

PREMI

Art.112 "Tipi" (del. n.393 C.F. 27/07/02 – del. n.206 C.F. 01/12/07)

[1] I Premi Federali per gli Arbitri sono i seguenti:

- a) Premio "Maurizio Martolini"
- b) Premio "Luigi Giordano"

Art.113 Premio "Maurizio Martolini" (del. n.393 C.F. 27/07/02 – del. n.206 C.F. 01/12/07)

[1] Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo Nazionale o in campo Internazionale.

Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:

- Presidente Federale
- Presidente CIA
- Presidente C.N.A.

[2] Il Premio consiste in una medaglia d'oro e in un diploma.

[3] Il Premio non può essere assegnato allo stesso Arbitro per più di due volte nell'arco della carriera.

Art.114 Premio "Luigi Giordano" (del. n.393 C.F. 27/07/02 – del. n.206 C.F. 01/12/07)

[1] Il Premio è annualmente conferito dal CIA al migliore giovane Arbitro di ogni Regione su indicazione del Presidente della Commissione Regionale Arbitri in accordo con il Comitato Regionale FIP.

[2] L'Arbitro premiato non deve aver terminato 5 (cinque) anni di attività.

[3] Il Premio consiste in una medaglia d'argento e in un diploma.